



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 331/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO recante:

"Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/04/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/04/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PL 331/10^ pag. 3
*Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7
(Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
regionale e sulla dirigenza regionale) "*

Testo a confronto

Raffronto legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e PL n. 331/10^ pag. 7

Normativa regionale

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 pag. 9
*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
regionale e sulla dirigenza regionale.*

Normativa nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (art. 35) pag. 34
*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche*

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (art. 21) pag. 38
*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari.*



PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 331/10^a

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 48076 del 16.04.2018


Classificazione 02.05

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:

“Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).”

IL Presidente del Gruppo consiliare PD

(On. *Sebastiano Romeo*)



RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

L'**articolo 1** della presente proposta di legge contempla la modifica del comma *2ter* dell'articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), mediante la sostituzione della parola "prevedono" con le parole "possono prevedere".

Il succitato articolo 29 concerne le procedure di reclutamento dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale. In particolare, il comma *2ter* rinvia alla procedura di reclutamento di cui al comma *2bis*, mediante un corso-concorso il cui espletamento è affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Scopo della modifica proposta è quello di snellire le procedure di reclutamento della dirigenza regionale, e in particolare di rendere maggiormente flessibile l'utilizzazione della procedura predetta in alternativa quella ordinaria, mediante pubblico concorso, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo. Ciò anche in considerazione della fase di riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di cui al comma *2bis* del predetto articolo 29, attualmente Scuola superiore dell'amministrazione (SNA), prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (legge 11 agosto 2014, n. 114), che non si è ancora completata.

La modifica in questione risponde, altresì, al principio di decentramento delle procedure di reclutamento del personale dettato dall'articolo 35, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

L'**articolo 2** della proposta di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'**articolo 3** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge, contenendo soltanto previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentali. A suffragare quanto sopra esplicitato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
1	Norma ordinamentale	-	-	-
2	Clausola di invarianza finanziaria	-	-	-
3	Entrata in vigore	-	-	-

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

Proposta di legge: “Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”.

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Nel comma 2ter, dell’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), la parola “prevedono” è sostituita dalle seguenti: “possono prevedere”.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RAFFRONTO	
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, N. 7 <i>“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.”.</i>	PROPOSTA DI LEGGE N. 331/10[^] recante <i>“Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ”</i>
Art. 29 (Modalità e requisiti per l’accesso alla qualifica di dirigente)	Art. 29 (Modalità e requisiti per l’accesso alla qualifica di dirigente)
1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare:	Identico
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti pubblici non compresi nel campo d’applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;	Identico
b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall’art. 28, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente di enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.	Identico
2. I vincitori del concorso, sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente, frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell’applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all’uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell’orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta.	Identico
2 bis. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di	Identico

<p>formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 28 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178;</p>	
<p>2 ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2 bis.</p>	<p>2 ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono prevedere, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2 bis.</p>
<p>3. (abrogato)</p>	<p>Identico</p>

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(BUR n. 49 del 17 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 24 maggio 1999, n. 14, 28 agosto 2000, n. 14, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 24, 7 agosto 2002, n. 31, 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 3 giugno 2005, n. 12, 22 novembre 2005, n. 16, 21 agosto 2006, n. 7, 19 aprile 2007, n. 8, 14 agosto 2008, n. 27, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37, 23 dicembre 2011, n. 47, 3 febbraio 2012, n.3, 3 settembre 2012, n. 40, 3 luglio 2013, n. 28, 27 aprile 2015, n. 11, 27 dicembre 2016, n. 43, 11 dicembre 2017, n. 46 e 22 dicembre 2017, n. 54)

CAPO I

Ordinamento Struttura Organizzativa

Art. 1

(Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

Art. 2

(Articolazione organizzativa della Giunta regionale)

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in *quindici*¹ Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. *La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.*²

Art. 3

(Ordinamento dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di *51*³. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di *185*⁴, ed Uffici. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento

¹ L'art. 1 bis, comma 1, lett. a), della l.r. 24 maggio 1999, n. 14 sostituisce la parola "dodici" con la parola "quindici".

² Periodo aggiunto dall'art. 1 bis, comma 1, lett. b), della l.r. 24 maggio 1999, n. 14.

³ L'art. 1 bis, comma 1, lett. c), della l.r. 24 maggio 1999, n. 14 sostituisce il numero "48" con il numero "50". L'art. 2-bis, comma 2, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7 sostituisce il numero "50" con il numero "51". Successivamente la l.r. 7/2001 è stata interamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. b.) della l.r. 16 maggio 2013, n. 24.

⁴ L'art. 1 bis, comma 1, lett. d), della l.r. 24 maggio 1999, n. 14 sostituisce il numero "180" con il numero "184". L'art. 2-bis, comma 2, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7 sostituisce il numero "184" con il numero "185". Successivamente la l.r. 7/2001 è stata interamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. b.) della l.r. 16 maggio 2013, n. 24.

di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.⁵

4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.⁶

Art. 4 *(Funzioni dei Dipartimenti)*

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale.⁷

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico-giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i

⁵ Articolo così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e successivamente dall'art 2 bis, comma 2, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁶ Articolo così modificato dall'art. 2 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁷ Sono sopresse le parole "alla delegazione di Roma" così come disposto dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) *Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministeri ed altri organismi centrali.*⁸

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture.⁹

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

5) Dipartimento Agricoltura: svolge le attività relative all'agricoltura, caccia e pesca.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche e dai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e Sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) *Dipartimento Trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali.*

10) *Dipartimento Forestazione: svolge le attività relative alla forestazione.*¹⁰

⁸ Numero aggiunto dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

⁹ L'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 sopprime le parole "e Trasporti" nonché le parole "ai trasporti regionali" mentre al numero 5) sopprime le parole "e Forestazione" e "foreste".

¹⁰ Numeri aggiunti dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 5¹¹

(Struttura ausiliaria delle articolazioni amministrative della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali.

Art. 6

(Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori)

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
- c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

Art. 7

(Ufficio di Gabinetto)¹²

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da *cinque*¹³ unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del

¹¹ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36. Tale articolo precedentemente così recitava: «1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento: a) segreteria del Dipartimento; b) coordinamento e programmazione; c) indirizzi e verifica; d) relazioni con il pubblico. 2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.». Successivamente l'art. 1, comma 1, della L.R. 3 settembre 2012, n. 40, sostituisce la rubrica e l'intero articolo che precedentemente così recitavano: «Art. 5 (Struttura ausiliaria dei Dipartimenti) 1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico. 2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento.». Ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28 che precedentemente così recitava: «1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e realizzando un risparmio di spesa pari al 3 per cento rispetto a quella sostenuta, a pari titolo, per l'anno 2011, sui capitoli del bilancio regionale ricompresi nelle competenti U.P.B.».

¹² Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, che sostituisce la denominazione «Gabinetto» con la denominazione «Ufficio di Gabinetto».

¹³ L'art. 3, comma 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola «sei» con la parola «cinque». Ai sensi del successivo art. 8, comma 3 della medesima legge, tale riduzione «non opera nel caso in cui, per il minore contributo

Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.

5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.

6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

Art. 8

(Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari *dette anche strutture speciali*.¹⁴

2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

3. Limitatamente al segretario particolare e al Responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine¹⁵. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva¹⁶. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.¹⁷

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari, *senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3*, non può essere superiore a *cinque*¹⁸ unità per il

lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità».

¹⁴ Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

¹⁵ L'art. 7 comma 1, lett. a) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 sopprime le parole «e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3».

¹⁶ Comma così modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, successivamente dagli articoli 2 e 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 ed in seguito dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 8/2007. (Vedi anche commi 6, 7 e 8 dello stesso articolo 1).

¹⁷ Periodi aggiunti dall' art. 7 comma 1, lett. b) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11.

¹⁸ L'art. 4, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola «sei» con la parola «cinque».

Presidente, a *quattro*¹⁹ unità per il Vice Presidente ed a *tre*²⁰ unità per gli Assessori²¹.

5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.²²

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari.

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

- a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;*
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;*
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.²³*

Art. 9

(Figure professionali speciali)

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati

¹⁹ L'art. 4, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola «cinque» con la parola «quattro».

²⁰ L'art. 4, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola «quattro» con la parola «tre».

²¹ Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

²² I due commi 8 e 9 sono stati aggiunti con l'art. 5 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, che erroneamente li denominava commi 5 e 6, considerato che l'art. 8 modificato già nella versione originaria conteneva sette commi.

²³ Il comma 10 è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 16.

*di anno in anno per la durata della legislatura.*²⁴

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*²⁵

Art. 10²⁶

(Avvocatura regionale)

1. *L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.*
2. *L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.*

²⁴ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36. Tale comma precedentemente così recitava: «1. È istituita una struttura speciale denominata "Ufficio Stampa" della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

²⁵ Commi abrogati dall'art. 5, comma 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36. Tali commi precedentemente così recitavano: «2. La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso. 3. Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza.».

²⁶ Articolo dapprima modificato dall'art. 32, comma 1, della l.r. 26 giugno 2003, n. 8, dall'art. 10, comma 1, della l.r. 11 agosto 2004, n. 18, dall'art. 1, commi 10 e 11, della l.r. 3 giugno 2005, n. 12, dall'art. 33 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 25 della l.r. 23 dicembre 2001, n. 47 e poi interamente sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. c), della l.r. 27 aprile 2015, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “Art. 10 (Avvocatura regionale) - 1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1. bi . L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori:1) Amministrativo;2) Professionale. 3. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati. 4. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali. 5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.”

3. *Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.*
4. *Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.*
5. *Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.*
6. *Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.*
7. *L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.*

CAPO II

Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11

(Comitato di direzione)

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.
2. *Il Comitato:*
 - a) *supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;*
 - b) *approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;*
 - c) *esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;*
 - d) *analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;*
 - e) *propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;*
 - f) *esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;*
 - g) *esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;*
 - h) *risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;*
 - i) *assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4 ter²⁷ e comma 4 quater^{28, 29}*

²⁷ L'art. 2, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2017, n. 46 sostituisce le parole "comma 6" con le parole "comma 4 ter".

²⁸ L'art. 10, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54 aggiunge le parole "comma 4 quater".

²⁹ Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava: "2. Il Comitato: - supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla

Art. 12

(Separazione dell'indirizzo e del controllo della gestione)

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo e dal controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

Art. 13

(Attività di indirizzo)

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

Art. 14

(Attività di gestione)

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitiva, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

Art. 15

(Attività di controllo)

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

Art. 16

(Attribuzione dell'indirizzo e del controllo)

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi; - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti; - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti; - propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione; - esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.”.

Art. 17*(Attribuzione della gestione)*

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti attributari di soli compiti istruttori.
2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

Art. 18*(Articolazione procedimentale delle responsabilità)*

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:
 - a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;
 - b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;
 - c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.
2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

Art. 19*(Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo)*

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.
2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

Art. 20*(Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo)*

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

Art. 21*(Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo)*

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo.
2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

Art. 21 bis³⁰

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge³¹, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

CAPO III³²

Ordinamento della dirigenza

Art. 22

(Strutture di livello dirigenziale)

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

Art. 23

(Qualifica dirigenziale)

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

Art. 23 bis

³⁰ Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

³¹ L'art. 3, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2017, n. 46 sostituisce la parola "medesima" con le parole "presente legge".

³² Vedi L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 10, comma 3

(Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

Art. 23 ter
(Inadempienze)

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.³³

Art. 24
(Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti)

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.
3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/93.
5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

Art. 25
(Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale)

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:
 - possesso del diploma di laurea;
 - professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
 - attitudine all'alta direzione;
 - cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

³³ Articoli inseriti dall'art. 1, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 37.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.
3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni-Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.
5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.
7. *Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o di altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma.*³⁴
8. In ogni caso i Dirigenti generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessario la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

Art. 26

(Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale)

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:
 - a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
 - b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea;
 - c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.³⁵

³⁴ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14; vedi anche L.R. n. 7/2001, art. 2 bis, comma 1.

³⁵ Comma così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 che ha soppresso alla lett. b) le parole "per almeno un decennio".

* Vedi L.R. 3/2012, art. 17.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

Art. 27 *

(Valutazione dei risultati)

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore: La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante

sindacale.

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge.³⁶

Art. 28

(Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale)

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indicale risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;- *può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa;*³⁷

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

-³⁸,

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere;³⁹

³⁶ Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

³⁷ Alinea sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, che precedentemente così recitava: «esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità».

³⁸ L'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3 sopprime le parole «assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza».

³⁹ Il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 11 agosto 2004 sopprime le parole «in giudizio».

- b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori;
- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
 - esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;
 - propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;
 - costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;
 - determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;
 - adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

Art. 29

(Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene⁴⁰ a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di

⁴⁰ L'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28 sopprime la parola «esclusivamente».

laurea, cha abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente di enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso, sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente⁴¹, frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale⁴² presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta⁴³.

2 bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 28 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178;

2 ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2 bis.⁴⁴

⁴¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 14 agosto 2008, n. 27 che sostituisce le parole «anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale» con le parole «sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente».

⁴² Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27.

⁴³ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27.

⁴⁴ Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

3. (abrogato)⁴⁵

Art. 30

(Il dirigente responsabile di Settore)

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

- a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;
- b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
- c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;
- d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
- e) verifica e controlli agli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;
- g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;
- h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

⁴⁵ Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Art. 31

(Il dirigente responsabile di servizio)

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

- a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;
- b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;
- c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;
- d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

Art. 32

(Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali)

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. *In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento.*⁴⁶

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, *fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis*⁴⁷.

4 bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di

⁴⁶Comma sostituito dall' art. 7, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n.43; precedentemente così recitava: "2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore."

⁴⁷ Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé. ⁴⁸

4 ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione. ⁴⁹

4 quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico. ⁵⁰

Art. 33

(Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali)

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

Art. 34

(Divieti di incarichi)

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero-professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
 - pieno adempimento dei propri compiti;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con

⁴⁸ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

⁴⁹ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

⁵⁰ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.

5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

Art. 35

(Albo dei dirigenti)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

Art. 36

(Relazioni sindacali)

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n.29/93.

3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29/93, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.

4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie

contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

Art. 37
(Pari opportunità)

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

- a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
- b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
- c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
- d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

4. *(abrogato)*

5. *(abrogato)*⁵¹

Art. 37 bis⁵²
(Comitato Unico di Garanzia)

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.

3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.

4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la

⁵¹ Commi abrogati dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28, tali commi precedentemente così recitavano: «4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale. 5. La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità.».

⁵² Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

presidenza del CUG.

5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento «Organizzazione e Personale». Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 38

(Formazione della dirigenza)

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

CAPO IV

Norme finali

Art. 39

(Compiti organizzatori della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento "Organizzazione e personale", sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

Art. 40
(Organico)

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11/94 in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente.

3. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11/87 in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità.3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.⁵³

CAPO V
Disposizioni transitorie

Art. 41
(Prima applicazione)

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:

1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) ed) del precedente articolo 39;

2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546/93, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.

3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.

4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e

⁵³ Articolo così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e sostanzialmente integrato dal comma 17 dell'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

comunque entro e non oltre *cinque* anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica.⁵⁴

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

- 1) determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;*
- 2) indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31.12.2001.⁵⁵*

Art. 42

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate la legge regionale n. 24/84 e le disposizioni delle leggi regionali nn. 3/78, 11/87, 55/90 e 11/94 incompatibili con la presente legge.

⁵⁴ Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.

⁵⁵ Comma aggiunto dall'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2000, n. 19.

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 35)**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.****Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.**

(…)

Articolo 35 Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000) (194) (197)

In vigore dal 22 giugno 2017

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; (196)

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni

sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; (189)

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso (189).

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando (190). (187)

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. (187)

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. (183) (195)

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36. (185)

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. (191)

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'*articolo 4*, comma 3-septies del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito con modificazioni nella *legge 30 ottobre 2013, n. 125* (193). (192)

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'*articolo 4* del *decreto legislativo n. 281 del 1997*, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. (192)

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (188). La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (184) (198)

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (186)

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'*articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53*, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

(183) Comma modificato dall'*art. 1, comma 104, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'*art. 4, comma 16, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e dall'*art. 3, comma 10, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 12, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 218/2016*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(184) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(185) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 marzo 2006, n. 80*.

(186) Comma inserito dall'*art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'*art. 51, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(187) Comma inserito dall'*art. 1, comma 401, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(188) Per la durata temporale dell'obbligo di permanenza del personale della I area del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vedi l'*art. 15, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

(189) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(190) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

- (191) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.*
- (192) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.*
- (193) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 31 ottobre 2013, n. 125».
- (194) Per i criteri di scelta delle sedi di concorso nell'ambito del decentramento delle prove concorsuali, vedi la *Dir.Min. 26 febbraio 2002.*
- (195) Per l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, vedi il *D.P.R. 17 aprile 2002*, il *D.P.R. 21 ottobre 2002*, il *D.P.R. 12 maggio 2003*, il *D.P.R. 1° giugno 2004*, il *D.P.R. 3 luglio 2004*, il *D.P.C.M. 26 luglio 2005*, il *D.P.C.M. 4 agosto 2005*, il *D.P.C.M. 16 gennaio 2007*, il *D.P.C.M. 11 marzo 2008*, il *D.P.C.M. 5 giugno 2009*, il *D.P.C.M. 26 ottobre 2009*, il *D.P.C.M. 30 novembre 2010*, il *D.P.C.M. 21 aprile 2011*, il *D.P.C.M. 28 ottobre 2011*, l'*art. 1, D.P.C.M. 23 settembre 2013*, il *D.P.C.M. 20 giugno 2014*, l'*art. 1, D.P.C.M. 4 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 15 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 24 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 31 dicembre 2015* e il *D.P.C.M. 3 febbraio 2016*. Vedi, anche, la Direttiva 3 novembre 2005, n. 3/05 e l'*art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125.*
- (196) Vedi, anche, la Direttiva 23 maggio 2007.
- (197) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 2, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685.*
- (198) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.*

(...)

D.L. 24/06/2014, n. 90 (Art. 21)**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.**

(...)

Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione)**In vigore dal 19 agosto 2014**

1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziare e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza. (87)

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse;

2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". (88)

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:

1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola

nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (87) (90)

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti. (87) (89)

(87) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(88) Numero così sostituito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(89) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 24 dicembre 2014*.

(90) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202*.

(...)